

Imprese in crisi

OIC 6 E 19

Ristrutturazione del debito con il costo ammortizzato

L'utile o la perdita vanno rilevati nei proventi o negli oneri finanziari

PAGINA A CURA DI
Raffaele Marcello
Matteo Pozzoli

Il processo di revisione dei principi contabili nazionali non ha interessato direttamente l'Oic 6, "Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio". Quest'ultimo documento, tuttavia, risulta essere coinvolto indirettamente dal Dlgs 139/2015, almeno nella sezione che riguarda la misurazione del debito, alla luce delle nuove disposizioni inerenti il costo ammortizzato e alle conseguenti modifiche apportate all'Oic 19, "Debiti".

Ristrutturazione del debito

L'Oic 6 fornisce una definizione generale del "concetto" di ristrutturazione, prescindendo dagli specifici istituti giuridici previsti dalla legislazione. In questo contesto, la "ristrutturazione del debito" è intesa come «un'operazione mediante la quale il creditore (o un gruppo di creditori), per ragioni economiche, effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso, concessione che altrimenti non avrebbe accordato. Per tali ragioni, il creditore è disposto ad accettare una ristrutturazione del debito che comporti modalità di adempimento più favorevoli al debitore» (Oic 6, paragrafo 3).

In seguito, il principio afferma che si configura una opera-

zione di ristrutturazione del debito quando:

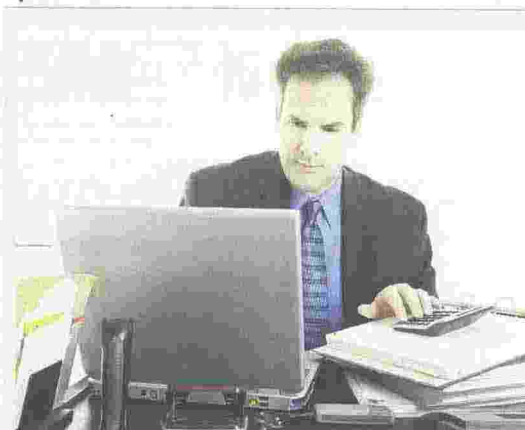
- il debitore verte in condizioni di difficoltà finanziaria;
- il creditore (spesso, nel caso di specie, le banche) effettua una concessione al debitore rispetto alle condizioni originarie.

Le previsioni del principio si applicano, quindi, a tutti gli accordi che soddisfano tali caratteristiche. In ambito normativo, gli istituti giuridici che possono includere accordi di ristrutturazione comprendono:

- piano di risanamento (articolo 67 legge fallimentare);
- concordato preventivo (articolo 160 e seguenti legge fallimentare);
- accordo di ristrutturazione dei debiti (articolo 182-bis e 182-septies legge fallimentare);
- concordato preventivo con continuità (articolo 186-bis legge fallimentare).

L'Oic 19 introduce alcune piccole limitate modifiche alla pregressa versione, al fine di includere, laddove ricorrono le condizioni, anche le operazioni di ristrutturazione nel contesto dell'adozione del costo ammortizzato. È opportuno evidenziare che la versione in bozza dell'Oic 19, Debiti, non prevedeva alcunché in materia, tant'è che lo standard setter medesimo evidenzia nelle "Motivazioni alla base delle decisioni assunte" che l'introduzione della fattispecie è originata a seguito dei commenti pervenuti in sede di consultazione.

Le modifiche si sostanziano nella sezione del principio dedicata alla eliminazione contabile (Oic 19, paragrafo 73). In tale sede, è stata introdotta una specifica disciplina in materia di contabilizzazione dei cambiamenti sostanziali dei termini contrattuali di un debito

I punti chiave

Una società che rivede in maniera sostanziale gli accordi del debito, assunto che non vi sia apporto di nuova finanza, rivedendo i termini di pagamento di un debito, dovrà comparare il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali con il tasso di interesse di mercato. Qualora questi siano significativamente diversi, occorre adottare il tasso di mercato per attualizzare i flussi. Una società che ristruttura un debito di 1.000, con - in sede di

rilevazione iniziale - un effetto attualizzazione (tasso di mercato superiore al tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali) che si assume per semplificazione pari a 20, dovrà:

- estinguere il vecchio debito di 1.000;
- aprire un nuovo debito di 980;
- iscrivere un provento finanziario di 20.

Il debito è poi contabilizzato secondo quanto normalmente previsto dal costo ammortizzato con il tasso di interesse effettivo

debito e l'emersione di un "nuovo" debito, qualora i termini contrattuali del debito originario e del debito emesso differiscano «in maniera sostanziale». L'impostazione dell'Oic 19 in merito alla "sostituzione" del vecchio debito con un nuovo debito è, peraltro, coerente con quanto previsto in materia anche degli Ifrs (Ias 39, paragrafo 40; Ifrs 9, paragrafi 3.3.2). In particolare, è evidenziato che la «variazione sostanziale» dei termini potrebbe essere rinvenibile nei cambiamenti contrattuali apportati a seguito di difficoltà finanziaria del debitore, ossia appunto nei casi di ristrutturazione del debito.

Iscrizione nuovo debito

L'iscrizione del nuovo debito consente di applicare il costo ammortizzato (effetto attualizzazione) dalla rilevazione iniziale del nuovo debito. La differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l'ultimo valore contabile del debito originario costituisce un utile o una perdita da rilevare a conto economico nei proventi o negli oneri finanziari. Specificamente, il provento finanziario dovrebbe essere iscritto nella voce C16d) "Proventi diversi dai precedenti" (Oic 12, paragrafo 92). I costi di transazione sono spesati a conto economico come parte dell'utile o della perdita connessa all'eliminazione.

L'Oic 19 tratta anche il caso in cui le modifiche non portino alla cancellazione del debito. Qualora, quindi, non ricorrano le condizioni per l'eliminazione contabile del debito (con accensione di nuovo debito), i costi sostenuti, inclusi quelli di transazione, rettificano in diminuzione il valore contabile del debito e sono ripartiti lungo la durata del debito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA